


COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
(PROVINCIA DI VERONA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI

ESECUTIVO DAL 08.11.2009



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

II SINDACO
MENEGAZZI Paolo Silvio

L'Ass.re all'Edilizia Privata
SCEVAROLLI Giorgio



INDICE

- Art. 1 Pubblicità e Pubbliche affissioni: Definizioni
- Art. 2 Ambito di Applicazione
- Art. 3 Imposta e Diritti Comunali
- Art. 4 Forma di Gestione del Servizio
- Art. 5 Pubblicità effettuata su Spazi e Aree Comunali
- Art. 6 Suddivisione del Territorio Comunale
- Art. 7 Definizioni dei mezzi pubblicitari
- Art. 8 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
- Art. 9 Mezzi Pubblicitari non soggetti ad autorizzazione
- Art. 10 Vincoli generali
- Art. 11 Pubblicità nei luoghi tutelati
- Art. 12 Installazione di impianti per affissione di manifesti
- Art. 13 Domanda di autorizzazione
- Art. 14 Allegati alla domanda di autorizzazione
- Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 16 Durata dell'autorizzazione
- Art. 17 Rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 19 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 20 Targhetta di identificazione
- Art. 21 Distanze e Divieti Fuori dai Centri Abitati
- Art. 22 Distanze e Divieti dentro i Centri Abitati
- Art. 23 Distanze e Divieti: Norme particolari

- Art. 24 Dimensione ed ubicazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 25 Vetrinette e bacheche
- Art. 26 Tende
- Art. 27 Farmacie
- Art. 28 Pubblicità Fonica
- Art. 29 Pubblicità sui veicoli
- Art. 30 Stazioni di servizio e parcheggi
- Art. 31 Mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 32 Sostegni
- Art. 33 Annunci funebri
- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Richiamo a disposizioni di legge e regolamenti
- Art. 36 Entrata in vigore
- Art. 37 Adeguamento alle norme

Art. 1 Pubblicità e Pubbliche Affissioni: Definizioni

Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale che incidono sull'arredo o sull'ambiente, in applicazione del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi similari, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi da essi riservati.

Art. 2 Ambito di applicazione

Tutti i mezzi pubblicitari da installare od esporre lungo le strade od in vista di esse, in luoghi pubblici o di uso pubblico, o su aree private comunque percepiti da tali luoghi di competenza del Comune sono soggetti al rilascio di autorizzazione, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Art. 3 Imposta e Diritti Comunali

La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'ente competente, ove prevista, e comporta per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque pagato il relativo tributo, la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal presente Regolamento e dal D.Lgvo. n. 507/1993.

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale: esso comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente.

Art. 4 Forma di gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune di Albaredo d'Adige, oppure mediante affidamento in concessione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali

La pubblicità e l'esposizione diretta di manifesti eseguite su spazi di proprietà comunale, o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio indisponibile del Comune, devono essere preventivamente autorizzate, nel rispetto delle norme del presente regolamento e comportano, oltre al pagamento dell'imposta di pubblicità anche il pagamento dell'eventuale canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6 Suddivisione del territorio comunale

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio del Comune di Albaredo d'Adige è suddiviso nelle seguenti zone:

- A) Centro Storico, così come individuate dal P.R.G.;
- B) Zone Artigianili e Industriali, così come definite dal P.R.G.;
- C) Aree soggette a vincoli di tutela ambientale paesaggistica in base al D.lgvo 42/2004;
- D) Le restanti aree.

Il centro abitato è un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso da appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonabili sulla strada. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/92, i centri abitati sono stati delimitati dal Comune di Albaredo d'Adige.

Agli effetti del presente Regolamento, per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendono con ciò il centro abitato e le strade di proprietà comunale ubicate fuori dai centri abitati.

Art. 7 Definizioni dei Mezzi Pubblicitari

Agli effetti del presente Regolamento i mezzi pubblicitari sono classificati in:

A) INSEGNA DI ESERCIZIO

Per "insegna di esercizio" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

B) PREINSEGNA

Per "presinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, comunque nel raggio di 5 km.; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta;

C) SORGENTE LUMINOSA

Per "sorgente luminosa" si intende qualsiasi corpo illuminante od insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;

D) CARTELLO

Per "cartello" si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

E) STRISCIONI - LOCANDINE E STENDARDI

Per "striscione" - "locandina" e "stendardo" si intendono gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;

F) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

G) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

H) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti di insegna di esercizio, preinsegna, cartello, striscione, locandina e stendardo, segno orizzontale reclamistico ed impianto pubblicitario di servizio.

Con la dizione "altri mezzi pubblicitari" sono individuati nei successivi articoli del presente Regolamento le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

Con la dizione "manifesto" s'intende l'elemento bidimensionale, in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici costituenti le pubbliche affissioni, definite e disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 8 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse è l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 mt. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni e degli standardi e locandine se posizionate sopra la carreggiata deve essere in ogni punto ad una quota non inferiore a mt. 5,50 dalla carreggiata stessa.

L'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua facilmente cancellabile, o con l'esposizione di volantini o locandine aventi superficie massima di 0,10 mq.

Nei centri storici i materiali, i colori e le forme dei mezzi pubblicitari devono essere in armonia con la facciata dell'edificio interessato e con le valenze storico-architettoniche dell'ambiente.

I segni orizzontali reclamistici devono essere finalizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale, che garantisce una buona aderenza dei veicoli.

Art. 9 – Mezzi Pubblicitari non soggetti ad autorizzazione

Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti;
- b) impianti di pubblicità effettuati dal Comune, anche in deroga alle norme del presente Regolamento, purché nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità pubblica;
- c) targhe professionali, targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri enti, sedi di attività commerciali, purché le dimensioni non superino 35 x 25 cm e siano collocati in aderenza al fabbricato od altra recinzione;
- d) lampioncini o similari, con scritte o marchi pubblicitari, qualora gli stessi siano ad uso esclusivo per l'illuminazione dell'area dove viene svolta l'attività e la superficie pubblicitaria per singolo oggetto non superi 0,25 mq di superficie;
- e) tabelle indicanti "vendesi-affittasi";
- f) simboli, marchi o messaggi commerciali eseguiti sulle porte d'entrata o vetrate dei negozi, comunque non in contrasto con il disposto dell'art. 23 – comma 1 – del D.L. 30 aprile 1992, n. 285;
- g) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
- h) i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti e degli altri articoli inerenti all'attività;

- i) targhe, insegne ed altri mezzi pubblicitari in materia di sanità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 175.

Art. 10 – Vincoli generali

Lungo le strade e in loro prossimità è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno ed ubicazione possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. In particolare i mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità, produrre abbagliamento, disturbare visivamente o distrarre gli utenti della strada.

I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso limitare la circolazione delle persone invalide.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, ad esclusione delle aree di servizio o parcheggio, purché non visibili dalle stesse.

Su queste strade sono consentite unicamente le insegne di esercizio e i cartelli relativi a servizi od indicazioni agli utenti.

Tutti i mezzi pubblicitari devono in ogni caso essere installati in conformità a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero, situati in corti, corticelle, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura, nel sito più prossimo all'esercizio.

Art. 11 – Pubblicità nei luoghi tutelati

La collocazione di mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in loro prossimità è soggetta ad autorizzazione della Soprintendenza competente qualora non derivino danni all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento dei beni, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42.

Nei casi di mezzi pubblicitari da collocare lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei suddetti beni, l'autorizzazione dell'ente competente è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza in merito alla compatibilità degli stessi con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento, degli edifici e luoghi tutelati.

La collocazione di mezzi pubblicitari nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente competente alla tutela dei Beni, ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42.

Lungo le strade ed in prossimità dei beni ambientali previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla Tutela dei Beni, sulla compatibilità del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento del bene tutelato, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ente competente stesso.

In zona "A" Centro Storico deve essere rispettata la normativa delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.-

Art. 12 – Installazione di impianti per Affissione di Manifesti

Gli impianti destinati all'affissione di manifesti vengono installati ad esclusiva cura del Comune.

Art. 13 – Domanda di autorizzazione

I soggetti interessati all'installazione anche temporanea di mezzi pubblicitari devono presentare domanda scritta contenente:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante e di rispettivi codici fiscali;
- b) la durata della pubblicità, le dimensioni e l'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare, se in area pubblica o privata;
- c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

Art. 14 – Allegati alla domanda di autorizzazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati:

- planimetria in scala 1:2000 o maggiore con individuazione esatta del punto di collocazione e delle distanze da ogni elemento indicato agli artt. 21 – 22 – 23 (n. 2 copie);
- foto a colori con illustrazione dettagliata del punto d'installazione, la facciata dell'edificio e l'ambiente circostante (minimo n. 2 foto);
- bozzetto a colori del mezzo e del messaggio con l'indicazione delle esatte dimensioni (altezza – larghezza – spessore); nel caso di impianto con più messaggi pubblicitari, devono essere allegati tutti i relativi bozzetti, con precisazione dei relativi periodi di esposizione;
- disegno in scala quotata riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, la distanza dalla linea di margine della carreggiata e l'altezza del bordo inferiore riferita alla quota della banchina stradale;
- autodichiarazione nella quale deve essere attestato che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza per la pubblica incolumità;
- descrizione del tipo di mezzo pubblicitario, dei materiali e del tipo di sostegno;
- nulla – osta tecnico dell'ente competente qualora il mezzo pubblicitario sia visibile anche da altra strada statale, regionale o provinciale.

Art. 15 – Rilascio dell'autorizzazione

Le domande sono istruite dall'Ufficio Settore Edilizia privata – urbanistica.

Nei casi di domande incomplete il Responsabile del Procedimento assegna al richiedente un termine di 30 gg. per l'integrazione della domanda, decorso inutilmente il quale la domanda viene archiviata.

Entro il termine di 60 gg. il Comune rilascia l'autorizzazione o comunica il relativo motivato diniego.

Detto termine rimane interrotto in attesa dei pareri Polizia Locale etc... e nulla osta di altri enti competenti.

La richiesta di riesame della domanda a seguito di eventuale diniego, deve essere congruamente motivata.

L'autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio comunale competente, è soggetta al pagamento del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione Comunale e deve essere ritirata dal richiedente entro 90 giorni dal relativo avviso, pena la revoca automatica della stessa.

I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure autorizzative.

L'autorizzazione dell'impianto è personale e non può essere trasferita a terzi.

Art. 16 – Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni. E' valida solo per la località, la durata, la superficie e l'installazione autorizzata.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione può, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata triennale della stessa, variare il messaggio pubblicitario, previa apposita domanda correlata del bozzetto del nuovo messaggio. Il Comune autorizza il nuovo mezzo pubblicitario entro i successivi 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il provvedimento si intende comunque rilasciato.

Art. 17 – Rinnovo autorizzazione

L'autorizzazione è rinnovabile e deve essere intestata al richiedente originario. Nel caso di richiedente diverso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione. Il rinnovo, richiesto con la sola domanda e in quanto conforme al regolamento, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza.

Decorso il termine di 60 giorni dalla domanda in assenza di provvedimento comunale il rinnovo si intende comunque rilasciato.

Art. 18 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
- provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 19 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento lo spostamento o la rimozione dell'elemento pubblicitario per la realizzazione di opere di urbanizzazione, o per altre cause di forza maggiore o di pubblico interesse, previa comunicazione scritta 30 giorni prima al titolare dell'autorizzazione. Le spese per la rimozione ed i spostamenti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, compreso il ripristino dei luoghi.

Art. 20 – Targhetta di identificazione

Sui cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda deve essere apposta, a cura del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, delle dimensioni 10 cm. x 15 cm., posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ad ogni variazione di uno dei dati riportati.

Art. 21 – Distanze e divieti fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, la collocazione di mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata (parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia, in genere pavimentata e delimitata da striscie di margine);
- b) 150 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) 300 m. prima dalle intersezioni;
- i) 100 m. dal vertice di raccordi verticali concavi e convessi;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata costruzioni fisse, muri o filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento dei mezzi pubblicitari in allineamento, qualora questi non ostacolino la visibilità dei segni stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alla carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità di 50 km/h. l'installazione di mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime:

- 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

Art. 22 – Distanze e divieti dentro i centri abitati

Dentro i centri abitati è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

All'interno ed in prossimità di giardini e parchi, istituti ospedalieri, case di cura, cimiteri, chiese, edifici soggetti a vincoli di tutela e, in generale, all'interno del centro storico, l'installazione di mezzi pubblicitari è ammessa qualora in sintonia ed equilibrio con la carica simbolica, la valenza culturale e l'intensità comunicativa.

L'installazione di mezzi pubblicitari dentro i centri abitati è comunque ammessa nel rispetto delle seguenti distanze minime di applicare nel senso delle singole direttrici di marcia:

- a) 50 metri lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 100 metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- c) 100 metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- d) 2 metri dal limite della carreggiata.

Dentro i centri abitati, nel caso in cui lateralmente alla sede stradale già esistano a distanza inferiore a 2 metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri o filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento di mezzi pubblicitari in allineamento, qualora questi non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art. 23 – Distanze e Divieti: Norme particolari

In Centro Storico deve essere rispettata la normativa del Quadro delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.-

A) INSEGNE DI ESERCIZIO

Qualora le insegne di esercizio siano collocate parallelamente ai sensi di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati esistenti e dalle distanze dalle carreggiate prescritte, non sono soggette all'applicazione delle norme di cui all'art. 21 – comma 1, 4 punto c) e 5 – se ubicate fuori dai centri abitati, e delle norme dell'art. 22 – commi 1 punto c) e 3 – se all'interno dei centri abitati.

Le insegne di esercizio devono essere installate nella sede dell'attività, costituita sia da edifici che da aree pertinenziali.

E' ammessa l'installazione a parete di insegne di esercizio nel caso di edifici o muri di altezza minima di mt. 3, preesistenti ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a mt. 2 o della larghezza dell'eventuale marciapiede.

Le insegne di esercizio installate sopra le coperture degli edifici sono ammesse solo all'interno delle zone produttive.

Nel rimanente territorio è ammesso il mantenimento di quelle esistenti fino alla cessazione dell'attività pubblicizzata.

B) CARTELLI

E' vietata l'installazione di cartelli all'interno dei Centri Storici

C) PREINSEGNE

Fuori dai centri abitati le preinsegne, se ubicate ad oltre mt. 500 dalle intersezioni, sono ammesse in deroga alle distanze minime prescritte dall'art. 21 – comma 1 – lettere b), c), d), e), f) ed h). In questi casi le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio:

Rispetto invece agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è prescritta una distanza minima di mt. 100.-

E' vietata l'installazione di preinsegne all'interno dei centri storici

Sono ammessi raggruppamenti di preinsegne, per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione.

Per ogni azienda è consentito un numero massimo di 3 elementi da ubicare entro un raggio di 5 km..

In tutte le intersezioni le preinsegne sono ammesse esclusivamente su impianti di sostegno realizzati da privati, previa autorizzazione del Comune o da ditte appositamente incaricate dal Comune.

La preinsegna deve avere forma rettangolare e dimensioni entro i limiti di mt. 1.00 x 0.20 in abbinamento con altre insegne.

D) STRISCIONI – LOCANDINE E STENDARDI

La collocazione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. Le locandine e gli stendardi possono promuovere anche il lancio di iniziative commerciali.

Tali insegne non possono essere collocate su cancellate, su paline semaforiche, su segnali stradali, su pali pubblica illuminazione o supporti aventi destinazioni diverse, dovendo essi appoggiare su propri supporti o su supporti autorizzati dal Comune. L'esposizione sia di striscioni che di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento dell'avvenimento pubblicizzato, più 7 giorni precedenti e il giorno successivo.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione delle insegne di provvedere alla loro rimozione entro 24 ore successive alla data di scadenza dell'autorizzazione.

Le distanze minime da cartelli ed altri mezzi pubblicitari sono ridotte a mt. 50 fuori dai centri abitati e mt. 12,5 all'interno dei centri abitati.

Sono ammesse deroghe motivate all'ubicazione e alla durata dell'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, nel caso riguardino manifestazioni culturali, sportive, ecc. di particolare importanza. In questi casi l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della Giunta Comunale.

E) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessivi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

F) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Per gli impianti di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne, parapetonali ed altri elementi di arredo recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze previste dagli artt. 21 - 22 semprechè non arrechino disturbo alla segnaletica stradale, riducano la sicurezza della circolazione e limitano i movimenti delle persone invalide.

Tipologie, dimensioni e colori devono essere rispettosi dei luoghi e dei contesti storico-architettonici in cui vengono installati.

In generale ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari non si applicano le distanze prescritte degli artt. 21 - 22 ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, qualora ubicati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati e ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 3 mt.. E' in ogni caso vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

In generale è vietata l'installazione di frecce o di altri segnali di avviamento alle attività commerciali e professionali, al fine di non creare situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica.

Art. 24 - Dimensione ed ubicazioni mezzi pubblicitari

Tutti i mezzi pubblicitari installati nel territorio comunque devono rispettare le seguenti misure massime:

a) Fuori dai centri abitati:

- superficie non superiore a 6 mq.
- Limitatamente alle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati è ammessa una superficie di 20 mq.

b) Dentro i centri abitati

- superficie non superiore a 6 mq. All'interno delle zone produttive;
- superficie non superiore a 3 mq nelle altre zone, ad esclusione dei centri storici per i quali è ammessa una superficie massima di 1,5 mq.;

- limitatamente alle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati è ammessa una superficie massima di 6 mq ridotta a mq 3 all'interno dei centri storici.

Sono soggetti a detti limiti anche i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" o con dimensioni volumetriche. In genere a sviluppo verticale, tipo "totem", anche se in parte sprovviste di pubblicità.

Tutti i mezzi pubblicitari installati in aderenza a pareti di edifici o nelle imposte delle vetrine devono avere una dimensione rapportata e proporzionata di prospetti degli edifici stessi e al fronte stradale.

La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari non può in ogni caso superare il 10% della superficie della facciata stessa.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui prospetti degli edifici o parti degli stessi a totale o prevalente destinazione residenziale.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su conci, marmi, volti, stipiti, poggioni, parapetti ed altri elementi architettonici significativi degli edifici.

Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere preferibilmente collocati nei fori delle vetrine o porte, senza sporgere dal filo di facciata degli edifici.

Qualora fissate su muro non possono superare la sporgenza massima stabilita dal Regolamento Edilizio.

Nei Centri Storici i mezzi pubblicitari devono attenersi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Sono ammesse le seguenti tipologie di insegne di esercizio:

Tipo A - LETTERE SCATOLATE SINGOLE

Insegna costituita da lettere o simili scatolate singole, prive di supporto e fissate direttamente a muro.

Sono ammesse unicamente al piano terra dell'edificio in corrispondenza della fascia marcapiano in armonia con la forometria della facciata.

L'altezza massima consentita è di cm. 50 nel caso di lettere illuminate con luce riflessa ed indiretta e di cm. 30 se costituite da materiale traslucido e dotate di luce propria.

Tipo B - LETTERE SU SUPPORTO OPACO

Insegna costituita da lettere o simili, inserite su supporto opaco, in materiale pregiato, fissata a muro.

Sono ammesse unicamente al piano terra dell'edificio in corrispondenza della fascia marcapiano ed in armonia con la forometria della facciata.

L'altezza massima consentita dell'insegna è di cm. 50 nel caso di lettere illuminate con luce riflessa od indiretta e di cm. 30 se dotate di luce propria.

Tipo C - PANNELLO

Insegna costituita da pannello di qualsiasi materiale, con caratteri ottenuti mediante stampa, pittura, incisione, traforo, ecc... comunque illuminata.

Sono ammessi unicamente al piano terra dell'edificio, in corrispondenza della fascia marcapiano, in allineamento ed in armonia con la facciata dell'edificio.

L'altezza massima consentita è di 50 cm. o corrispondente all'intera imposta della vetrina.

Tipo D - BANDIERA

Insegna comunque illuminata installata ortogonalmente alla facciata dell'edificio.

Le insegne devono essere installate sul muro di facciata con esclusione di poggioni, bow-window e simili.

La sporgenza massima dell'oggetto è quella stabilita dal Regolamento Edilizio.

Per le insegne piene costituite da pannelli o cassonetti è ammessa una superficie massima di 0,5 mq. Mentre per quelle costituite da lettere scatolari, fili di neon, figure e simili, prive di supporto pieno, è ammessa una superficie massima di 2.00 mq., riferita al perimetro esterno dell'insegna stessa.

Le insegne a bandiera sono installabili unicamente ai primi due livelli degli edifici, anche nei casi di primo piano adibito a residenza, nel rispetto del regolamento edilizio.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni comprese entro i limiti inferiori di 1m. x 0.20 m. e superiori di m. 1.50 x 0.30m..

Sono ammesse deroghe sia di dimensioni che di ubicazione delle insegne di esercizio qualora queste, oltre ad avere una funzione anche decorativa, siano per forma, contenuti ed immagini rispettose delle valenze architettoniche storiche ed ambientali dell'area circostante.

All'interno degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali (aree classificate dal piano regolatore generale zone territoriale omogenee "D"), le insegne di esercizio sono collocabili sui prospetti ed anche sui tetti degli edifici. In questo caso sono ammessi anche grandi formati purchè dimensioni ed ubicazione siano correttamente rapportate alle caratteristiche dell'edificio, rispettose dell'ambiente circostante.

Gli striscioni devono avere forma rettangolare, con superficie massima di mq. 8.-

Se posizionati trasversalmente alle strade il loro ancoraggio deve garantire un'altezza libera minima di mt. 5,50 - non devono avere una lunghezza superiore a mt. 8,00 e una larghezza superiore a mt. 1.00.-

Art. 25 – Vetrinette Bacheche

E' consentita l'installazione di bacheche o vetrinette a servizio di attività private a condizione che non intralcino il flusso pedonale o la visibilità stradale. Potranno essere comunque installate solo se adiacenti alle facciate degli edifici o a recinzioni con altezza da terra da non creare pericolo ai pedoni, in ogni caso da valutare caso per caso, con caratteristiche consone al luogo di installazione. In zona centro storico vige la normativa del Quadro delle Norme di Attuazione del P.R.G..

Art. 26 – Tende

Davanti alle aperture delle facciate sono ammesse le tende sulle quali siano riportati messaggi pubblicitari, ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, nel rispetto del decoro dell'aspetto e delle caratteristiche dell'edificio.

La loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m. 2.20, l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la viabilità.

La sporgenza è stabilita dal Regolamento Edilizio.

In zona centro storico vige la normativa del Quadro delle Norme di Attuazione del P.R.G..

Art. 27 – Farmacie

Per effetto dell'art. 8, comma 2, della Legge Regionale n. 64/1994, in deroga alle norme del presente Regolamento e per pubblica utilità, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.

E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Decreto Legislativo n. 285/92.

Nell'ambito del Centro Storico, l'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari.

Art. 28 – Pubblicità fonica

La diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali culturali e di rilevante interesse pubblico e commerciale, nonché promossi o patrocinati dal Comune, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 previa autorizzazione.

La pubblicità sonora è comunque vietata in un raggio di m. 300 da ospedali e case di cura, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

La pubblicità sonora non può comunque superare i limiti di inquinamento acustico previsti dalle leggi in materia.

Art. 29 – Pubblicità sui veicoli

La pubblicità permanente sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada ed in particolare dell'art. 57 del relativo Regolamento di Attuazione.

E' vietata la pubblicità temporanea effettuata mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, siano essi in sosta che in movimento ad eccezione di quelli omologati per uso pubblicitario.

All'interno dei centri abitati è in ogni caso vietata ogni forma di pubblicità su veicoli, sia permanente che temporanea.

Art. 30 – Stazioni di servizio e parcheggi

All'interno di ogni stazione di servizio e di rifornimento fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio della superficie massima di 14 mq., ferme restando tutte le altre disposizioni del presente regolamento. Le insegne di esercizio di cui sopra devono essere collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui agli artt. 21 e 22 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e strade extraurbane principali sono consentiti unicamente cartelli indicanti servizi od indicazioni agli utenti ed insegne di esercizio.

Art. 31 – Mezzi pubblicitari luminosi

Tutti i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a quanto previsto dalla L.R. 07/08/09 N. 17 o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare e non generare confusione con la segnaletica stradale e devono rispettare l'art. 9 della L.R. 17/09.

Particolare cautela è da adottare nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni, lo stesso non deve superare il 5% della superficie dell'insegna luminosa.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza delle stesse inferiore a 300 mt. fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli nelle insegne di esercizio e nei mezzi pubblicitari posti a meno di 15 mt del bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

All'interno dei centri abitati non devono comunque arrecare molestia o danno all'ambiente circostante.

Art. 32 – Sostegni

Le strutture di sostegno devono garantire la stabilità dei mezzi pubblicitari, anche in condizioni derivanti da avverse condizioni meteorologiche e devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione.

Art. 33 – Annunci funebri

L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune di Albaredo d'Adige. Qualora i relativi supporti vengano collocati in aree o in prossimità di edifici vincolati è necessario il nulla osta del competente organo di tutela.

Art. 34 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni e l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative stabilite dal D.L. N. 285/1992.

Nel caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, l'Ente Comunale diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso inutilmente il termine il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, con oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Nel caso in cui l'installazione non autorizzata di mezzi pubblicitari sia realizzata su area rientrante nel patrimonio comunale o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, il Comune esegue direttamente e senza indugio la rimozione degli stessi.

Successivamente il Comune trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento.

Qualunque diversa inadempienza rilevata deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 35 – Richiamo a disposizioni di legge e regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, il Piano Regolatore Generale, il Regolamento Edilizio ed i provvedimenti attinenti alle pubbliche affissioni.

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni disposizione contraria prevista dal "Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con deliberazione di C.C. N. 47 del 30.11.1994.

Art. 36 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale.-

Art. 37 – Fase transitoria

Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione devono, entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento chiedere il rinnovo delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari anche di dimensioni maggiori rispetto a quelle stabilite dall'art. 24., entro comunque il limite massimo del 20%, semprechè conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada.

L'impossibilità o la mancata regolarizzazione dell'impianto o cartello pubblicitario comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con obbligo a rimuovere il manufatto entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di rimozione. In caso di inadempienza della ditta responsabile, può procedere d'ufficio l'Ente competente addebitando relative spese sostenute per la rimozione del manufatto e le spese per il ripristino dei luoghi.



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2009

Esecutiva il 27/10/2009

Regolamento depositato presso l'Ufficio Segreteria Comunale per 10 giorni
consecutivi dal 28.10.2009 a tutto il 07.11.2009

Regolamento esecutivo il 08.11.2009.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanfani dott.ssa Lauretta